



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva con l'IRCCS Rizzoli di Bologna per la fornitura e la processazione di tessuto muscolo-scheletrico da donazione.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27 LUG. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici dei Bilanci di Esercizio 2023, 2024 e 2025 pari a complessivi € 193.500,00, IVA inclusa, così suddivisi:
 - Anno 2023 (01.08.2023 – 31.12.2023)
n. 500.050.00035 "Banca dell'Osso Materiale Vario" € 33.500,00;
 - Anno 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)
n. 500.050.00035 "Banca dell'Osso Materiale Vario" € 80.000,00;
 - Anno 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)
n. 500.050.00035 "Banca dell'Osso Materiale Vario" € 80.000,00;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241 del 07/08/1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27/12/1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), L.R. n. 30 del 27/12/2006, come sostituito dalla L.R. n. 14 del 06/08/2010 e successivamente modificato dalla L.R. n. 22 del 27/11/2020, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamata la normativa, nazionale e regionale, vigente in materia di trapianti e prelievi di organi e tessuti e, nello specifico:

- la Legge n. 01/04/1999 n. 91 e s.m.i., riguardante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti";
- il D.Lgs. 06/11/2007 n. 191 che, in attuazione alla Direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, prevede all'art. 24 rapporti tra istituti di tessuti e terzi per le attività di lavorazione e/o distribuzione previa conclusione di accordo scritto;
- la D.G.R. n. VIII/6291 del 21/12/2007 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti", che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs 25/01/2010, n.16 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

- le "Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016" del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti;

Premesso che presso il Presidio Ospedaliero Pini dell'ASST Gaetano Pini - CTO è attiva la Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico di Regione Lombardia istituita con D.G.R. n. VII/12847 del 28/04/2003 e riconosciuta dal Ministero della Salute, con i compiti di promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, di conservazione dei tessuti prelevati, di certificazione di idoneità e di distribuzione degli stessi alle strutture sanitarie del SSL che necessitano di effettuare i trapianti;

Dato atto che la predetta Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico possiede dotazioni strutturali e tecnologiche che consentono di organizzare autonomamente l'effettuazione dei prelievi di tessuto muscolo scheletrico da cadavere presso gli altri Enti del SSL, lo stoccaggio degli stessi in attesa di trapianto ed esclusivamente la distribuzione di tessuto congelato, ma non di soddisfare le richieste di tessuti che prevedono una lavorazione prima dell'innesto;

Richiamate, per quanto precede, le Linee Guida per il "Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016" del 14/09/2016 - art. B8 "Collaborazioni esterne" che recitano: "qualora la Banca dell'Osso non disponga di tutte le attrezzature organizzative e di laboratorio necessarie ad ottimale processazione, confezionamento o distribuzione del tessuto, che ne consentano il migliore utilizzo clinico, potrà avvalersi per le procedure mancanti, ma non per l'intero processo, di strutture esterne nel rispetto delle normative vigenti";

Considerato che tra l'ASST Gaetano Pini - CTO e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, quali sedi regionali della Banca del tessuto muscolo scheletrico, intercorre un consolidato rapporto di collaborazione, da ultimo rinnovato con deliberazione del Direttore Generale n. 505 del 29/09/2020, per la durata di anni tre;

Atteso che:

- in data 18/07/2023, l'Istituto Ortopedico Rizzoli ha richiesto ai competenti uffici dell'ASST Gaetano Pini - CTO l'eventuale interesse al rinnovo dell'accordo convenzionale, alle medesime condizioni della precedente, allegandone il testo;
- la UOC Affari Generali e Legali, acquisiti in pari data i pareri, rispettivamente, del Dirigente Responsabile della UOS Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Direttore Sanitario, ha trasmesso una bozza revisionata della convenzione in parola;
- in data 21/07/2023 le parti hanno condiviso il testo definitivo della convenzione, come da scambio di corrispondenza in atti;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concordato tra gli Uffici competenti, che prevede:

per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:

- trasferire, tramite la propria Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico, il tessuto muscolo scheletrico prelevato da donatore cadavere che necessita di processazione (art. 1);
- corrispondere, in caso di acquisto di tessuto prelevato, processato e validato presso BTM IOR, le tariffe previste nel tariffario unico nazionale scontate del 20% (art. 3);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

- corrispondere alla BTM IOR le tariffe del tariffario unico nazionale, scontate del 50%, per la restituzione di prodotti/segmenti ossei/molli derivanti dalla processazione di tessuti prelevati dalla Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico di Regione Lombardia (art. 3);
- corrispondere l'intera tariffa in proporzione alla quantità utilizzata per ogni singolo prodotto nel caso di richiesta di utilizzo di sostanze eccipienti di origine commerciale, aggiuntive ai prodotti di tessuto muscolo scheletrico (art. 3);
- corrispondere, in caso di irradiazione del tessuto, i costi sostenuti dalla controparte in ragione di un corrispettivo pari a € 60,00, oltre IVA, per ogni tessuto irradiato (art. 3);
- corrispondere il costo di € 40,00, oltre IVA se dovuta, in aggiunta alla tariffa prevista, per i trasporti che richiedono ghiaccio secco per il mantenimento dello stato di conservazione, per ogni collo di spedizione (art.3);
- organizzare la spedizione e sostenere le relative spese o eventualmente rimborsarle alla controparte qualora l'organizzazione del trasporto fosse a quest'ultima richiesto (art. 4);

per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna l'impegno a:

- processare, irradiare o decontaminare, tramite la propria Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico, e restituire (art. 1):
 - entro 60 gg dal ricevimento, i tessuti;
 - entro 120 giorni dal ricevimento, le paste d'osso e osso demineralizzato;
- operare in conformità ai requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente (art. 6);

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, gli oneri stimati derivanti dal presente provvedimento, pari a € 193.500,00, sono annotati al conto di Bilancio degli esercizi 2023-2024-2025, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Dirigente Medico Responsabile della UOS Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico, in atti;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura e la processazione di tessuto muscolo-scheletrico da donazione, dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura e la processazione di tessuto muscolo-scheletrico da donazione, in favore della Banca Regionale del Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia, dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al dott. Andrea Della Valle, Dirigente Responsabile della UOS Banca regionale del tessuto muscolo scheletrico;
3. di demandare, altresì, l'attività di supervisione relativamente alla corretta applicazione della convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
4. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 193.500,00, è annotato al conto dei Bilanci indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
2023-1.1.3/2.11



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 27 LUG. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 LUG. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'ASST GAETANO PINI-CTO SEDE DELLA BANCA DI TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA FORNITURA E LA PROCESSAZIONE DI TESSUTO MUSCOLO – SCHELETRICO DA DONATORE PER UTILIZZO CLINICO

Tra

L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, in seguito denominato **IOR o Istituto**, con sede legale in Bologna, via di Barbiano n.1/10 (Codice Fiscale e P.IVA n.00302030374), nella persona del Direttore Generale Dott. Anselmo Campagna, nato a Modena il 08/09/1968, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Istituto medesimo;

e

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI –CTO, di seguito denominata **Azienda**, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1 (codice fiscale e P. Iva 09320530968), nella persona del Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda, tramite la propria Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico (BTM-RL) fornisce tessuto muscolo scheletrico validato, prelevato da donatore cadavere, da sottoporre a processazione a scopo di impianto e/o da donatore vivente o da cadavere da sottoporre ad irradiazione; occasionalmente fornisce tessuti molli da donatore cadavere da sottoporre a trattamento di decontaminazione.

Lo IOR, tramite la Banca Regionale del tessuto muscolo scheletrico (BTM IOR), restituisce i tessuti alla Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico dell'Azienda entro 60 giorni dal ricevimento del tessuto, dopo l'espletamento della processazione o irradiazione o decontaminazione, salvo problematiche contingenti, che verranno comunque tempestivamente comunicate all'Azienda. Farà eccezione la produzione di paste d'osso e osso demineralizzato, la cui produzione richiede tempistiche superiori e per le quali si garantisce la restituzione entro 120 giorni dal ricevimento del tessuto da processare.

L'Azienda s'impegna a rivolgersi alla BTM IOR per le richieste di tessuto muscolo scheletrico che esuli dal tessuto fornito per la processazione, qualora la propria Banca del Tessuto ne sia sprovvista.

Art. 2

Modalità di espletamento

La Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico dell'Azienda deve fare riferimento ai *"Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*, approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2018.

L'Azienda si impegna, inoltre, ad accettare, previa comunicazione, le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire in vigore di convenzione.

Art. 3

Tariffa

Per la cessione di tessuto muscolo scheletrico prelevato, processato e validato dalla BTM IOR si fa riferimento al tariffario unico nazionale (pubblicato e scaricabile dal sito <https://btm.ior.it/> area Clienti, sezione Tariffe), rispetto al quale, all'Azienda viene riconosciuta una riduzione incondizionata dell'ordine del **20%** sugli importi previsti dal citato tariffario a rimborso delle attività di tracciabilità di cui la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico diventa responsabile.

Per i segmenti prelevati da donatore cadavere, già validati dalla Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico dell'Azienda, per i quali viene richiesta la processazione, con restituzione all'Azienda stessa di tutti i prodotti ottenuti, l'Azienda si impegna a rimborsare i costi sostenuti dallo IOR in ragione di un corrispettivo pari al **50%** della relativa tariffa, oltre ad IVA di legge.

Qualora venissero aggiunte sostanze eccipienti di origine commerciale ai prodotti di tessuto muscoloscheletrico, l'Azienda si impegna a rimborsarne per intero il costo allo IOR, in proporzione alla quantità utilizzata per ogni singolo prodotto.

In caso di irradiazione del tessuto l'Azienda si impegna a rimborsare i costi sostenuti dallo IOR in ragione di un corrispettivo pari a **€ 60,00** per ogni tessuto irradiato, oltre a IVA di legge.

Per trasporti che richiedono ghiaccio secco per il mantenimento dello stato di conservazione, alla tariffa prevista nel Tariffario sarà aggiunto il costo di **€ 40,00** per ogni collo di spedizione, più IVA del 22%, se dovuta, in relazione della natura fiscale della prestazione principale.

In caso di aggiornamento nazionale del tariffario, le parti si impegnano ad accettare le modifiche introdotte nel tariffario fornito dalla BTM IOR, pubblicato e scaricabile dal sito <https://btm.ior.it/> area Clienti, sezione Tariffe.

Art. 4

Trasporto

L'organizzazione della spedizione e le rispettive spese dall'Azienda alla BTM IOR di Bologna saranno a totale carico dell'Azienda.

Nel caso l'organizzazione del trasporto fosse richiesta alla BTM IOR, che si serve di propri Servizi di spedizione le spese verranno addebitate alla Azienda richiedente, più IVA del 22%, se dovuta, in relazione della natura fiscale della prestazione principale, presenti nel tariffario BTM IOR, pubblicato nel sito <https://btm.ior.it/> o concordate specificatamente tra le parti.

La responsabilità della BTM IOR cessa nel momento della consegna al vettore.

Art. 5

Modalità di pagamento

Lo IOR emetterà note di addebito fuori campo IVA, ai sensi degli Artt. 1 e 4 del DPR 633/72, per quanto concerne la cessione del tessuto muscoloscheletrico validato relativamente al paragrafo 1 dell'art. 3.

Lo IOR fatturerà all'Azienda per la restituzione del tessuto muscoloscheletrico processato di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 (oltre il costo di ghiaccio secco e trasporto, se richiesto, IVA al 22%).

Lo IOR fatturerà all'Azienda i costi sostenuti per l'irradiazione del tessuto come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 3 (oltre il costo di ghiaccio secco e trasporto, se richiesto IVA al 22%).

Lo IOR fatturerà all'Azienda i costi sostenuti per il trattamento di decontaminazione come previsto dall'art. 4 par. 3 (oltre il costo di ghiaccio secco e trasporto, se richiesto IVA al 22%).

Gli importi relativi alle fatture emesse dallo IOR, dovranno essere corrisposti con termine di pagamento entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario secondo le indicazioni riportate sulla fattura stessa.

L'articolo 3 del d.m. 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal d.m. 27 dicembre 2019, prescrive che nelle fatture elettroniche per acquisti di beni e servizi emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti che operano per loro conto devono essere riportati gli estremi degli ordini elettronici a cui si riferiscono.

L'Azienda si impegna ad emettere un ordine a budget annuale, la cui caratteristica è che la quantità e/o il prezzo dei servizi prestati non sono noti al momento dell'emissione dell'Ordine iniziale, ma divengono determinati contestualmente o successivamente all'esecuzione del servizio. Lo IOR procederà all'emissione delle fatture, per tutta la durata della convenzione, riportando gli estremi dell'ordine a budget (tripletta di identificazione).

Art. 6

Sicurezza e Qualità del Processo

La BTM IOR opera in conformità ai *"Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*, e viene ispezionata con cadenza almeno biennale dagli auditor del Centro Nazionale Trapianti, come previsto dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni dell'8 marzo 2018 (accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano).

La BTM IOR opera in conformità allo standard internazionale ISO 9001:2015, certificato da un Ente esterno accreditato, a rinnovo triennale con audit di sorveglianza annuali.

Il sistema di assicurazione qualità implementato si integra anche alle norme di Buona Fabbricazione per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle aree produttive a contaminazione controllata.

Le parti si impegnano successivamente alla firma dell'atto convenzionale a sottoscrivere un capitolato di qualità (*Quality Agreement*) che definisce tutte le condizioni e le responsabilità dell'accordo tra la BTM IOR, quale fornitore del servizio di processazione, e la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico, quale committente di detto servizio.

Art. 7

Trattamento dei Dati Personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 ed dal D.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, tutti i dati che verranno scambiati tra le parti nel corso dello svolgimento della presente convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle parti per le sole finalità indicati nella convenzione stessa ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzati, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di riservatezza e di protezione dei dati.

In particolare, le Parti effettuano le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto del presente accordo, in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo emergesse che una parte sia tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra parte, ciascuna della parti si impegna fin d'ora a farsi designare dall'altra parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto di designazione.

Ciascuna parte si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione della presente convenzione, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati. I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni per le quali la comunicazione/diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge e per effetto di provvedimenti giudiziari.

Art. 8

Prevenzione della Corruzione, Conflitto di Interessi, Trasparenza e Codice di Comportamento

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e, per quanto di competenza, dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza, confluiti nei rispettivi vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione, nonché dei rispettivi Codici di Comportamento (approvato dell'Istituto Ortopedico Rizzoli con delibera del Direttore Generale n. 127 del 30/05/2018, ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni; dall'Azienda giusta deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 16/02/2023).

Le Parti si riservano di sospendere il presente accordo qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all'immagine o alle proprie iniziative o attività.

Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 9

Proprietà, Utilizzo Nome e Logo

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte. In tale caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti convengono che l'utilizzo del nome e del logo dello IOR e/o BTM IOR debba essere concordato tra le parti, mediante richiesta scritta.

Tale richiesta dovrà necessariamente contenere le motivazioni, gli estremi della convenzione in essere e inviata a mezzo pec a: affari.generali@pec.ior.it.

Art. 10

Decorrenza, durata e facoltà di recesso

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza 31/12/2025.

La convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, anche tramite semplice scambio di note, fatto salvo l'eventuale adeguamento dei tariffari applicati.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni PEC ai seguenti indirizzi:

ISTITUTO RIZZOLI: affari.generali@pec.ior.it

AZIENDA: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Ogni variazione o integrazione di norme contenute nel presente atto, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

In particolare le Parti si possono avvalere della facoltà di rivedere i termini della presente convenzione qualora intervengano innovazioni o modifiche di carattere normativo vincolante a livello regionale e/o nazionale, che comportino una ridefinizione dell'assetto organizzativo, dei fini istituzionali e dei compiti assistenziali degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Art. 11

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986 N.131 TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dall'Azienda in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate n. 23935/2016 del 5/2/2016 e per n° 2 marche bollo del valore totale di € 32,00 (trentadue/00).

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Art. 12

Referenti della convenzione

L'Azienda individua, quale referente per le attività previste nella presente Convenzione, il dott. Andrea della Valle, Responsabile della Banca di Tessuto Muscolo Scheletrico di Regione Lombardia;

Lo IOR individua, quale referente per tutte le attività previste nella presente convenzione, il Dott. Dante Dallari Direttore/Responsabile della Struttura Complessa Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva Tecniche Innovative – Banca del Tessuto Muscoloscheletrico.

Art. 13

Assicurazione

L'Azienda e lo IOR danno atto che hanno in corso adeguata copertura per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto delle stesse. Lo IOR risponde per responsabilità civile contro Terzi derivante dall'operato dei propri dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare secondo il Programma Regionale Emilia Romagna per la gestione diretta dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 14

Norme transitorie e finali

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla norma vigente. Per ogni eventuale contenzioso, si dichiara competente il Foro di Bologna.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/90

PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI-CTO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Anselmo Campagna